

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANNINO ANTONINO, MINUCCI, GASPAROTTO, CAPECCHI,
COSTA ALESSANDRO, GALANTE, FERRANDI, MOMBELLI,
PICCHETTI, MAGRI, VIOLANTE, D'ALEMA**

Presentata il 23 ottobre 1987

Norme sulla organizzazione, sulla preparazione e sull'impiego delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella VIII legislatura avevamo proposto il progetto di riforma delle norme inerenti l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate.

Anche il Governo aveva avvertito questa esigenza, sia pure in termini più ristretti. È noto infatti che l'allora Ministro della difesa, Lagorio, in previsione di una nuova ristrutturazione delle Forze armate, aveva insediato una commissione ministeriale presieduta dal professor M. S. Gianini, incaricandola di estendere un disegno di legge limitato all'ordinamento delle Forze armate. Successivamente il Ministro Spadolini aveva presentato un disegno di legge sulle Forze armate, che il Senato aveva opportunamente corretto ed arricchito.

Infine la notissima lettera del Presidente della Repubblica circa le proprie prerogative come Capo supremo delle Forze armate — inviata da Francesco Cossiga a Bettino Craxi — tornò a sottolineare non solo le lacune delle previsioni di legge sul processo decisionale in materia militare, ma anche l'urgenza di un

intervento che fosse chiarificatore. Anche dal nostro punto di vista tale compito è tuttora necessario, per porre fine all'abuso della determinazione della struttura delle forze con soli provvedimenti amministrativi di istituzione e soppressione di comandi e unità entro la maglia del tutto irrealistico delle dimensioni nominali delle divisioni degli anni '20 e '30. Ma ciò non basta. Noi riteniamo che sia maturo il tempo di un profondo rinnovamento normativo che adegui ai principi costituzionali ed alla realtà odierna tutta la materia della organizzazione, preparazione e impiego delle Forze armate, sulla base di criteri come i seguenti:

istituzione di una direttiva di politica militare cui debba essere collegata l'evoluzione delle strutture e delle risorse della difesa, senza la cristallizzazione e senza le ambiguità della esclusione parlamentare proprie del passato;

la unificazione interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa, con una separazione dialettica tra questi due ambiti funzionali, superando così le attuali lottizzazioni di

forza armata, che continuano a riprodurre il vecchio modello dei tre ministeri;

la delegificazione, unita però a riforme incisive di controllo parlamentare, delle norme su ordinamenti, organici, personale, armamenti, e procedure interne delle forze armate, senza intaccare e anzi rafforzando le capacità operative del Governo, ma mutando altresì la qualità del lavoro parlamentare, oggi deviato sopra innumerevoli leggende inerenti il personale;

la riformulazione delle norme per l'impiego delle forze, dalle quali deve essere eliminato ogni vecchio riferimento alla discrezionalità del Governo e agli automatismi dei comandi, che erano un derivato della prerogativa regia sulle Forze armate e dei compromessi tra il re e il capo del Governo in altri regimi costituzionali.

Con questi criteri vogliamo allineare le norme italiane ai modelli dei paesi occidentali più moderni e con più vecchia esperienza di democrazia parlamentare. Inoltre vogliamo dare una risposta positiva agli inviti della Unione europea occidentale perché nei paesi membri si affermi pienamente il controllo parlamentare sulle Forze armate.

In particolare:

1) col capo I (Programmi ed autorità per la organizzazione e la preparazione delle Forze armate) si determinano la natura e le procedure per la direttiva quinquennale inerente l'organizzazione e la preparazione delle Forze armate. Si stabiliscono inoltre nuovi criteri per l'assunzione di obblighi militari internazionali e si disegna il quadro delle autorità e degli organi politici preposti alla difesa.

Tra le modifiche di norme vigenti, si segnala la soluzione dell'annoso problema della incostituzionalità di uno dei punti della legge istitutiva del Consiglio supremo di difesa. Tra le innovazioni, si segnala invece la esplicitazione del ruolo di coordinamento del Presidente del Consiglio, anche per la introduzione delle autorità e degli apparati per la difesa civile accanto a quelli della difesa militare. Viene inoltre creato un Comitato in-

terministeriale per gli approvvigionamenti della difesa;

2) col capo II (Vertice tecnico e ordinamento della difesa per la organizzazione militare e per la preparazione delle Forze armate) si stabilisce in modo inequivocabile e costituzionalmente corretto il rapporto tra autorità politica della difesa e dirigenza militare. Di questa, inoltre, si unifica il vertice, se ne determina una separazione per aree funzionali di competenza, di cui tuttavia quella tecnico-amministrativa è subordinata a quella tecnico-operativa.

Ovviamente, si introducono le conseguenti riforme del Comitato dei capi di stato maggiore e del Consiglio superiore delle Forze armate, come conseguenza della rideterminazione delle cariche di capo di stato maggiore generale della difesa e di segretario generale. Il primo organo collegiale va infatti sottratto alla vecchia paralisi interna dei veti di forza armata e va sottratto a paralisi future della medesima natura. Il secondo organo collegiale deve essere invece rinvigorito e sottratto alla espropriazione patita con la istituzione del Comitato dei capi e per l'entrata in funzione dei comitati per la gestione delle « leggi promozionali ».

All'inizio del capo II è inoltre contenuta una chiara indicazione dei doveri professionali della dirigenza militare in tempo di pace e in tempo di guerra;

3) col capo III (Norme per definire ed aggiornare l'ordinamento e gli organici delle Forze armate) si esplicitano i meccanismi intesi ad adeguare continuamente alle esigenze, fissate con la direttiva di politica militare la organizzazione e il personale delle Forze armate. Soluzioni del tutto nuove vengono proposte per il personale, come la possibilità di transitare agli impieghi civili, l'allineamento dei ritmi dell'avanzamento alle posizioni funzionali da ricoprire, le modalità e i principi per la determinazione del trattamento economico di base ed accessorio, tutti abbondantemente delegificati;

4) col capo IV (Norme per la formazione del bilancio della difesa, per la disciplina degli approvvigionamenti militari e per garantire i diritti di informa-

zione e di controllo del Parlamento sulle Forze armate) viene sancita la fine della discrezionalità della spesa militare e quindi del disordine e degli abusi che ne sono derivati. Le nuove norme sulla regolamentazione del funzionamento della area tecnico-amministrativa, e più in generale delle attività di approvvigionamento, serve tra l'altro a svecchiare ed a caratterizzare il rapporto contrattuale che la difesa intrattiene coi fornitori. La delegificazione dell'intero settore normativo, comunque, è essenziale in parallelo alle norme per il costante riordinamento delle forze, da determinarsi in relazione all'introduzione di nuovi sistemi d'arma e all'evolversi delle minacce.

In questo capo, le previsioni circa la informazione parlamentare completano tutto quanto già previsto nei capi precedenti e permette di acquisire una base di conoscenze, e quindi anche un campo di coinvolgimento che prelude alle previsioni del capo successivo, laddove si tratta dell'impiego delle Forze armate;

5) col capo V (Norme generali sull'impiego delle Forze armate) finalmente si tenta di innovare profondamente tale realtà, così come è prescritto dalla Costituzione e così come era stato anche preconizzato nei lavori preparatori di essa. La legittimità dell'impiego delle Forze armate è ricondotta al solo Parlamento: principale garante dei fini costituzionali dell'impiego medesimo e solo responsabile della legislazione per l'emergenza. Viene inoltre risolta la questione del coordinamento collegiale di governo dello sforzo bellico insieme alla previsione della attivazione del Comando superiore tecnico per l'impiego delle forze e alla previsione della autorità civile per la amministrazione delle zone danneggiate.

Successivamente si introduce una serie complessa di abrogazioni e di modificazioni ai codici militari ed alle leggi di guerra e di neutralità: esse tuttavia sono funzionali esclusivamente alle tematiche ordinarie qui proposte e quindi senza pregiudizio di ulteriori studi e proposte di totale rifacimento anche nel merito. L'intera legislazione fascista sulla emergenza e la militarizzazione viene invece

spazzata via. Esigenze reali ivi previste, ripetiamo, secondo la Costituzione appartengono a determinazioni parlamentari legate alla contingenza ed espresse nel concetto dei « poteri necessari » da assegnare al Governo a seconda delle realtà che deve fronteggiare;

6) col capo VI (disciplina delle attività di concorso delle Forze armate ad altre funzioni dello Stato e della pubblica amministrazione) vengono infine indicate le procedure di legittimazione di queste particolari forme di impiego, con una netta distinzione a seconda della rilevanza politica della materia: cioè ordine pubblico, protezione civile o altri concorsi in materia di opere pubbliche, di ecologia e simili.

In definitiva: la esposizione sommaria del contenuto dei singoli capi della proposta di legge mostra che il gruppo comunista intende completare l'attuazione normativa del precetto costituzionale secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si ispira ai principi della Costituzione. Ciò si aggiunge in modo armonico ai contenuti della riforma della disciplina militare e a quelli per la riforma del servizio obbligatorio di leva.

Vogliamo dunque proporre oggi gli strumenti giuridici per giungere a meglio deliberare sulla riorganizzazione di un apparato pieno di disfunzioni normative e organizzative, che si traducono in sprechi di risorse e in scarsa credibilità anche internazionale per i fini della sicurezza nazionale. Il gruppo dei presentatori dichiara infine la massima apertura al contributo di proposte e di critiche che il presente articolato, per la sua novità, non mancherà di suscitare.

Prima che si discuta di « nuovi modelli di difesa » è bene che si fissi un « nuovo modello di processo decisionale » per giungere a tale risultato: un modello che, essendo di attuazione costituzionale, sia in grado di produrre anche il maggiore consenso sia tra gli addetti ai lavori sia tra coloro i quali militando per la pace, vogliono che le Forze armate italiane siano per il Paese un saldo presidio della sicurezza e della indipendenza nella pace.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PROGRAMMI ED AUTORITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PREPARAZIONE DELLE FORZE ARMATE

ART. 1.

(Direttiva per l'organizzazione e per la preparazione delle Forze armate).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, predispone ogni cinque anni un progetto di direttiva per l'organizzazione e per la preparazione delle Forze armate.

2. Sul progetto di direttiva è richiesto il parere delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. Acquisito il parere espresso dalle Camere, la direttiva per l'organizzazione e per la preparazione delle Forze armate, è attuata con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 2.

(Contenuto della direttiva).

1. La direttiva per l'organizzazione e per la preparazione delle Forze armate individua in linea di massima:

a) la vulnerabilità, i pericoli e le minacce alla integrità e agli interessi dello Stato e della Nazione;

b) le missioni, la concezione difensiva e la configurazione delle Forze armate, ivi compresi l'armamento, la dislocazione in tempo di pace, l'integrazione con le forze alleate, i gradi di prontezza operativa e gli obiettivi di reclutamento e di formazione del personale delle varie componenti della difesa militare.

2. La direttiva individua inoltre gli obiettivi e le forme delle predisposizioni e dell'organizzazione per la difesa civile. Essa indica i criteri e le predisposizioni per organizzare la popolazione ad esercitare forme di resistenza civile, anche con tecniche non violente, in caso di occupazione del territorio.

3. La direttiva individua infine gli obiettivi di proporzionamento, di efficienza e di non vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento della difesa; determina gli indirizzi di cooperazione internazionale in fatto di progettazione, sviluppo e produzione di materiali bellici; indica i criteri di assegnazione delle risorse necessarie per i bisogni del mantenimento e dell'ammodernamento della difesa e definisce gli indirizzi per il contributo italiano negli organi e alle trattative internazionali per il controllo degli armamenti e per il disarmo.

4. La direttiva per l'organizzazione e per la preparazione delle Forze armate può essere aggiornata in ogni tempo in rapporto alle esigenze, con le modalità e nell'osservanza dei procedimenti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Accordi militari internazionali).

1. I trattati e gli accordi internazionali comunque concernenti la difesa e che obbligano lo Stato, in qualsiasi forma siano assunti, debbono essere ratificati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Non si applica loro la facoltà della esecuzione provvisoria.

2. La legge di ratifica, può dettare norme di adeguamento ai principi costituzionali quando l'esecuzione dei trattati e degli accordi di cui al comma 1 renda necessaria l'applicazione di norme del codice penale militare di guerra o della legge di guerra e neutralità.

3. Gli accordi internazionali concernenti la difesa, qualora siano stipulati in forma semplificata — in quanto e soltanto perché di mera attuazione degli atti di

cui al comma 1 — debbono essere immediatamente comunicati alle Camere, e in ogni caso prima che sia data loro attuazione.

4. Il Consiglio dei ministri delibera, su proposta dei Ministri competenti, gli interventi per l'attuazione degli obblighi militari internazionali assunti dallo Stato, come conseguenza degli atti di cui ai precedenti commi 1 e 3.

5. Ogni anno il Ministro della difesa, di concerto col Ministro degli affari esteri, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione di tutti gli accordi internazionali vigenti in materia militare e ne indica la congruenza e le disfunzioni rispetto alla direttiva di cui agli articoli 1 e 2.

ART. 4.

(Modifiche alle funzioni e alla composizione del Consiglio supremo di difesa).

1. L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. È istituito il Consiglio supremo di difesa.

2. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale ».

2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624 dopo le parole « dal Ministro per l'industria ed il commercio » sono aggiunte le seguenti: « dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ».

ART. 5.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dei ministri nel campo della difesa).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sulla attuazione della direttiva per la organizzazione e per la preparazione delle Forze armate e sulla attuazione degli accordi internazionali in ma-

teria di difesa; egli è responsabile della efficienza complessiva delle organizzazioni e delle predisposizioni dello Stato volte a garantire la sicurezza e l'indipendenza del Paese e della Nazione; coordina l'amministrazione della difesa militare con quella di altri dicasteri che concorrono alla difesa; è responsabile dell'attività e delle posizioni espresse e sottoscritte in nome del Governo nell'ambito degli organismi politici internazionali costituiti in forza di alleanze militari.

ART. 6.

(Attribuzioni del Ministro della difesa).

1. Il Ministro della difesa è l'autorità di governo nel campo della difesa militare e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, è responsabile della attuazione delle prescrizioni militari contenute nella direttiva per la organizzazione e la preparazione delle Forze armate e ne propone gli aggiornamenti opportuni.

2. Il Ministro della difesa organizza e prepara le Forze armate avvalendosi della consulenza tecnica e del tramite esecutivo di uno stato maggiore generale della difesa, quale organo dirigente interforze per la organizzazione e la preparazione delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa è competente a proporre ed a realizzare quanto concerne gli ordinamenti, l'uso delle risorse e l'evoluzione delle normative d'impiego delle Forze armate, secondo programmi che realizza attraverso piani di congrua durata.

4. Egli promuove inoltre forme di partecipazione delle regioni e degli enti locali ai piani per la difesa interna del territorio e per la mobilitazione.

ART. 7.

(Difesa civile e attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile).

1. Le autorità, le organizzazioni e le predisposizioni vigenti che assolvono alle

funzioni della protezione civile, in previsione di emergenze derivanti da attività belliche minacciate o portate sul territorio dello Stato, di intesa col Ministro della difesa assumono anche le funzioni della organizzazione e della preparazione per la difesa civile, secondo gli indirizzi della direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. In tale ambito il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove e coordina i piani inerenti la individuazione dei soggetti e la definizione delle predisposizioni necessarie per espletare le funzioni della difesa civile. Le norme regolamentari e i criteri per i programmi previsti dal presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 6 debbono essere preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari prima della deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

(Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti della difesa).

1. È costituito un Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti militari, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Esso è composto dai ministri responsabili, o da sottosegretari all'uopo delegati, per i seguenti dicasteri: difesa, affari esteri, industria, commercio e artigianato, partecipazioni statali, commercio con l'estero e tesoro, nonché per gli uffici dei ministri per il coordinamento della protezione civile e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Compito del Comitato è curare l'assetto delle proprietà industriali pubbliche nel campo della produzione utile alla difesa e coordinare le iniziative di Governo e le azioni amministrative necessarie per attuare le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.

CAPO II

VERTICE TECNICO E ORDINAMENTO
DELLA DIFESA MILITARE PER LA OR-
GANIZZAZIONE E LA PREPARAZIONE
DELLE FORZE ARMATE

ART. 9.

(Funzioni della dirigenza militare).

1. In ottemperanza al giuramento prestato ed alle norme della disciplina militare, gli ufficiali preposti alle mansioni dirigenti della difesa svolgono funzioni di consulenza tecnica verso le autorità politiche della difesa e di attuazione delle direttive e degli ordini da questa impartiti per la organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate.

2. La elaborazione e l'aggiornamento delle dottrine d'impiego dei mezzi e dei reparti, la massima aderenza alla concezione difensiva determinata con la direttiva di cui all'articolo 1 e la più economica ed efficiente utilizzazione degli uomini, dei materiali e delle infrastrutture disponibili o in programma di acquisizione, costituiscono compiti primari delle funzioni dirigenti militari per la organizzazione e la preparazione delle Forze armate.

3. Ogni comandante conduce il reparto dipendente ai livelli previsti di prontezza operativa e ne costruisce l'affidabilità tecnica e morale, al fine di garantirne il massimo grado di disponibilità operativa in caso di impiego.

4. La funzione dirigente del personale militare nell'impiego delle Forze armate si esplica inoltre: nel dare esempio di competenza, di dedizione e di fedeltà nella difesa della patria; nel far corrispondere con successo la condotta delle truppe e dei mezzi bellici ai fini politici autorizzati; nel ricercare la soluzione del combattimento col minore dispendio delle risorse e con la minima produzione di distruzioni; nel garantire il massimo rispetto per i diritti della persona e della

vita umana sanciti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali; nel mantenere il più stretto coordinamento coi fini della difesa civile.

ART. 10.

(Funzioni ed organi del vertice operativo delle Forze armate).

1. Lo stato maggiore generale della difesa accentra in sé le massime funzioni di consulenza alle autorità politiche della difesa e di esecuzione delle direttive e degli ordini da queste impartite per la organizzazione e la preparazione delle Forze armate nei seguenti campi:

- a) politica militare;
- b) pianificazione delle forze;
- c) programmazione e bilancio;
- d) addestramento interforze;
- e) operazioni e normative d'impiego;
- f) informazioni.

2. Spettano a ciascuno degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e per la propria forza armata, le massime funzioni inerenti a:

- a) gestione del personale;
- b) addestramento di forza armata;
- c) sperimentazione di interesse della forza armata.

3. Ciascuno stato maggiore di forza armata può avvalersi di ispettorati, individuati per arma, territorio e funzioni, cui siano affidati compiti particolari di studio e di sperimentazione di interesse della forza armata e per la vigilanza sugli approvvigionamenti di beni e servizi forniti dall'area tecnico-amministrativa.

ART. 11.

(Funzioni ed organi del vertice tecnico amministrativo delle Forze armate).

1. Il segretario generale della difesa accentra in sé le massime funzioni di consulenza e di esecuzione proprie dell'area tecnico-amministrativa della difesa, tra le quali sono da considerare di preminente interesse quella dell'approvvigionamento, del ricondizionamento e della manutenzione dei mezzi bellici nonché quella di allestimento e mantenimento delle infrastrutture militari.

2. L'area tecnico-operativa è committente e utente dei beni e servizi approvvigionati dall'area tecnico-amministrativa, pertanto le organizzazioni incaricate di tali funzioni sono separate e responsabilizzate ciascuna nel proprio campo.

3. Le funzioni dell'area tecnico-amministrativa della difesa sono finalizzate e subordinate al soddisfacimento dei bisogni dell'area tecnico operativa e vengono svolte attraverso appositi uffici centrali e direzioni generali che operano per programmi, cui è posto a capo un direttore per la esecuzione di questi e che ne risponde in fatto di tempo, di conformità alle esigenze operative, di economicità e di legittimità delle procedure di attuazione.

ART. 12.

(Configurazione delle cariche di capo di stato maggiore generale della difesa e di segretario generale della difesa).

1. Il capo di stato maggiore generale della difesa è il più alto consulente e tramite operativo del Ministro della difesa per l'organizzazione e la preparazione delle Forze armate nell'area tecnico operativa. Egli ha rango gerarchico preminente su tutti gli ufficiali delle Forze armate e presiede le commissioni di avanzamento degli ufficiali generali.

2. Il segretario generale della difesa, direttore nazionale degli armamenti, è il più alto consulente e tramite operativo del Ministro della difesa per l'organizzazione e la preparazione delle Forze armate nell'area tecnico-amministrativa. Egli è relatore tecnico per le esigenze della difesa nel Comitato interministeriale di cui all'articolo 8.

ART. 13.

(Rideterminazione delle funzioni del Comitato dei capi di stato maggiore).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, è sostituito dai seguenti:

« Il Comitato è il più alto organo consultivo del capo di stato maggiore generale della difesa nelle materie di propria competenza e di coordinamento tra i capi di stato maggiore di forza armata, nell'ambito del vertice della difesa, per le competenze di costoro.

Il Comitato è altresì il più alto organo consultivo del Ministro della difesa per i problemi di cui al primo comma. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità individuale per la formulazione delle proposte che il capo di stato maggiore della difesa sottopone al ministro, ferma restando la preminenza del parere di questi su quello degli altri componenti.

L'ordinamento e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica ».

ART. 14.

(Rideterminazione delle funzioni del Consiglio superiore delle Forze armate e modifiche alla legge istitutiva).

1. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro della difesa e del Comitato dei capi di stato maggiore ».

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Per i provvedimenti legislativi, nella relazione è riportato il testo del parere del Consiglio superiore delle Forze armate, prima di quello del Comitato dei capi di stato maggiore ».

3. L'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, come modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 176, e della legge 1° giugno 1977, n. 337 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali all'atto della nomina debbano ancora compiere almeno un anno di servizio effettivo per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita, con incarico esclusivo, le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) il capo di stato maggiore della difesa, il quale può farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio del proprio stato maggiore;

c) i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal sottocapo del rispettivo stato maggiore;

d) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale può farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio;

e) il generale del corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea più anziani e che all'atto della nomina debbono compiere almeno un anno di servizio per il raggiungimento

del limite di età previsto per il grado rivestito, con funzioni di vice presidenti di sezione;

f) un magistrato del Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a consigliere di Stato ed un avvocato di Stato di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari qualifica;

g) il direttore generale preposto al coordinamento delle tre sezioni del consiglio superiore;

h) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

i) un generale di brigata o maggiore generale o colonnello dell'esercito, un maggiore generale o colonnello del corpo del genio navale o delle armi navali ed un maggiore generale o colonnello del genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

l) un dirigente superiore o primo dirigente del Ministero della difesa, per ciascuna forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

2. Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali o ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale, nonché gli ufficiali generali o ammiragli, preposti a comandi o unità internazionali che abbiano sede in territorio nazionale.

3. La nomina a membro ordinario di cui alle lettere a) ed e) è incompatibile con la carica di ministro, sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo del Gabinetto, direttore del servizio informazioni sicurezza militare.

4. Il ministro e il sottosegretario di Stato, hanno diritto di partecipare alle riunioni ».

4. L'articolo 6 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, come modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 176, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della Guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del genio navale, delle armi navali e del genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimenti marittimi, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di regione aerea;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali del Ministero della difesa;

h) i capi dei corpi di sanità e di commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

i) l'ispettore generale delle capitanerie di porto;

l) un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a consigliere, il quale può essere sostituito da un supplente di pari qualifica;

m) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, il quale può essere sostituito da un supplente di pari qualifica.

2. I membri straordinari di cui alle lettere l) ed m) sono convocati soltanto per l'esame di progetti ed i contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 11 ».

5. All'articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Per i progetti di contratto redatti in conformità a capitolato d'onere approvato dal Consiglio di Stato e che contengono espresso rinvio alle condizioni contenute nel capitolato stesso, il parere è reso soltanto dal Consiglio superiore, senza che occorra adire anche altri organi consultivi.

Non è altresì richiesto il parere del Consiglio di Stato, ma solo quello del Consiglio superiore per i progetti di contratto e di transizione il cui importo non superi ventiquattro volte i limiti di somma indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In deroga a quanto stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato, per i progetti e i contratti concernenti materie per le quali non è prescritto il parere del Consiglio di Stato, è obbligatorio quello del Consiglio superiore allorché essi superino l'importo di un miliardo. Restano salve le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La sezione esercito è competente ad esprimere il parere sui progetti e i contratti necessari per l'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 119, senza che occorra adire altri organi consultivi.

L'esame del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo è effettuato prima del parere espresso in materia dal Comitato dei capi di stato maggiore. Qualora per particolari circostanze tale preliminare esame non sia possibile, esso è effettuato successivamente al parere del Comitato.

Il parere del Consiglio superiore può essere chiesto dal Ministro per le proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardanti le materie indicate alla lettera d) del presente articolo ».

6. All'articolo 12, della legge 9 gennaio 1951, n. 167 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il segretario generale della difesa, di propria iniziativa, o su richiesta dei direttori generali, può adire il Consiglio superiore su questioni di carattere tecnico e amministrativo ».

ART. 15.

(Decreti per l'attuazione dell'ordinamento del vertice della difesa).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono abrogati e la materia ivi disciplinata viene adeguata ai principi della presente legge con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, con la medesima procedura, può integrare ed adeguare successivamente le norme di cui sopra, in relazione con le necessità e conformemente ai principi della presente legge.

2. Le parti costitutive degli organi configurati nei decreti di cui al comma 1 vengono conformemente istituite o soppresse o riformate con decreti del Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. La istituzione di enti o corpi direttamente dipendenti dagli organi di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo le procedure previste ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

4. Nei decreti di cui al comma 1 sono indicate le dotazioni organiche del personale assegnato a ciascuno stato maggiore, ispettorato, ufficio centrale o direzione generale. Alla richiesta del parere delle competenti Commissioni parlamentari è

allegata una relazione sulla situazione di fatto precedente la proposta di riordinamento. Il totale del personale ivi previsto agli effetti degli oneri di bilancio, deve essere contenuto nelle previsioni autorizzate con legge finanziaria secondo l'articolo 18.

CAPO III

NORME PER DEFINIRE ED AGGIORNARE L'ORDINAMENTO E GLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE

ART. 16.

(Istituzione e soppressione di grandi unità e di comandi territoriali).

1. In armonia con la direttiva di cui agli articoli 1 e 2, ogni anno la legge finanziaria autorizza per un triennio il numero e il tipo delle grandi unità complesse ed elementari e dei comandi territoriali delle tre Forze armate, dei quali si prevedono le spese o di mantenimento a vari gradi di completezza o di trasformazione o di impianto.

2. Gli organismi di cui al comma 1 vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, udito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto determina il nome, l'ordinamento, la composizione organica e le dotazioni massime del personale da assegnare a ciascuna.

3. I comandi, gli enti, i corpi e le navi che a loro volta compongono le unità di cui al comma 2 vengono istituiti con decreto del Ministro della difesa, che ne determina l'ordinamento, la composizione organica, le tabelle del personale, nonché l'armamento e le dotazioni degli altri mezzi che ne configurano le capacità campali.

4. I decreti costitutivi degli organismi di cui ai commi precedenti possono essere aggiornati in qualunque momento,

nel rispetto delle procedure indicate, e vanno inoltrati per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari, prima della loro pubblicazione.

ART. 17.

(Abrogazione delle vecchie norme di ordinamento).

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della prima legge finanziaria che contenga le autorizzazioni di cui all'articolo 16 sono abrogate le norme relative ai numeri massimi, alla costituzione e all'ordinamento di grandi unità, di comandi di enti, di corpi e navi contenuti nelle leggi seguenti:

a) legge 9 maggio 1940; n. 368, e successive modificazioni e integrazioni; concernente l'ordinamento del regio esercito;

b) regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito dalla legge 25 novembre 1926, n. 2150, come modificato dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1357, dell'Alto comando della regia aeronautica;

c) regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501 e successivamente modificazioni, concernente l'ordinamento della regia aeronautica;

d) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della regia aeronautica;

e) legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'ordinamento della regia marina;

f) legge 6 marzo 1958, n. 247, concernente la costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri;

g) legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.

2. Il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, delibera la emanazione di un testo unico delle norme residue e non abrogate, in particolare per quanto concerne l'ordinamento del personale.

ART. 18.

(Nuove norme per la determinazione dei numeri massimi del personale militare e civile della amministrazione della difesa).

1. In deroga a quanto previsto per la formazione delle tabelle organiche del personale dipendente della amministrazione dello Stato e per i fini dell'immediato adattamento della assegnazione del personale della difesa ai mutamenti della organizzazione militare, si osservano le norme seguenti:

a) la legge finanziaria autorizza per un triennio i numeri massimi complessivi del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, a seconda dei gradi, dei livelli e dello stato giuridico, in armonia con le determinazioni degli ordinamenti fissati con gli articoli 15 e 16 e dei livelli di forza programmati;

b) in allegato alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa viene presentato ogni anno al Parlamento un elenco completo degli organi, degli enti, dei corpi e delle navi, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, con la distribuzione del personale militare e civile per ciascuno prevista dalla pianta ed effettivamente assegnata — compresa quindi la situazione delle unità da tenere a quadro o da costituire con la mobilitazione della riserva — nei limiti massimi complessivi stabiliti come previsto alla lettera *a*).

2. Successivamente all'approvazione del bilancio dello Stato — e fatta salva l'eventuale rideterminazione conseguente a decisioni parlamentari che abbiano modificato le proposte dal Governo — gli allegati costituiscono vincolo per l'am-

ministrazione e possono essere mutati esclusivamente nell'ambito delle procedure di assestamento.

3. Dopo l'entrata in vigore della prima legge finanziaria che contenga i dati di cui alla lettera *a*) del comma 1, sono abrogate tutte le precedenti norme relative ai volumi organici del personale militare e civile della difesa che siano a quella data vigenti.

4. Il Consiglio dei ministri — su proposta del Ministro della difesa e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari — emana un testo unico delle disposizioni residue ivi contenute e che siano compatibili con la presente legge.

ART. 19.

(Passaggio di personale militare ad incarichi civili).

1. Il personale militare in servizio permanente effettivo o trattenuto che, o per le norme di avanzamento o per la non disponibilità di appropriate posizioni funzionali da ricoprire, non può essere trattenuto o non può avere incarico nelle forze armate, ma che non intende avvalersi delle vigenti norme e facoltà per il congedo in età anticipata rispetto ai limiti massimi di età e servizio consentiti agli impiegati civili dello Stato, a domanda viene iscritto in apposito ruolo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Di qui, gli interessati verranno trasferiti ad impieghi civili in altri settori della pubblica amministrazione, previo accertamento della offerta di posti vacanti e dei desideri degli interessati.

2. La materia di questi passaggi viene regolamentata triennialmente nei contratti di lavoro del personale civile dello Stato, anche al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dagli interessati durante il rapporto di lavoro militare. In proposito deve essere sentito il Comitato centrale di rappresentanza (COCER).

3. Un apposito allegato alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della difesa illustra annualmente la situazione dell'anno precedente e le previsioni per l'anno di riferimento, nelle materie del presente articolo.

ART. 20.

(Principi per disciplinare il reclutamento e l'avanzamento del personale militare).

1. Le norme e le procedure amministrative sul reclutamento e sull'avanzamento del personale militare di qualunque grado e stato giuridico, debbono determinare una progressiva coincidenza con le previsioni quantitative dell'ordinamento, degli organici e dei livelli di forza, di cui agli articoli 15, 16 e 18.

2. Scopo di tale adattamento è di far coincidere la effettiva e proporzionata disponibilità di personale abilitato a ricoprire dette posizioni funzionali, a seconda dei vari gradi, ruoli e stato giuridico appropriati, col numero delle posizioni funzionali previste dall'ordinamento e dai livelli di forza autorizzati.

3. Il grado, il ruolo e gli altri titoli, costituiscono abilitazione a ricoprire determinate posizioni funzionali previste dall'ordinamento e per le quali il Ministro della difesa — sentito il COCER — predispone apposite declaratorie.

ART. 21.

(Modalità per determinare il trattamento economico del personale militare).

1. Il trattamento economico di base ed accessorio del personale militare delle Forze armate di qualunque grado e stato giuridico è stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'onere complessivo derivante da detta deliberazione non può essere superiore ai tetti di spesa appositamente determinati con legge finanziaria per i miglioramenti economici da attribuire a questo comparto della pubblica amministrazione.

3. La deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, può essere presa soltanto dopo che sia stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Prima di questa fase, è dovere dal Ministro della difesa acquisire il parere degli organi della rappresentanza intermedi e centrali.

4. La determinazione del trattamento economico di base ed accessorio è triennale e viene a scadere contestualmente con gli accordi stipulati per il personale dei corpi di polizia dello Stato.

ART. 22.

(Principi per la determinazione del trattamento economico del personale militare volontario).

1. Il trattamento economico dal personale militare volontario, esclusi gli incaricati di funzioni dirigenti, è costituito dallo stipendio del livello retributivo per le funzioni espletate e da una indennità pensionabile nell'entità e coi modi stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 21 e determinata in base ai gravami dello stato giuridico, ai particolari contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

2. Le indennità per i servizi fuori sede e all'estero vanno determinate in proporzione al tipo di servizio, alle distanze e alla retribuzione mensile.

3. Le indennità speciali vanno determinate esclusivamente per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione dalle indennità stesse per effetto del possesso di brevetti, qualificazione o specializzazioni.

4. L'integrazione del trattamento economico derivante dai benefici delle mense e degli alloggi di servizio, nonché da altre provvidenze ricreative ed assistenziali, è anch'essa soggetta a normative definite contestualmente e come parte integrante del trattamento economico.

5. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigen-

ziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, e dal presente articolo.

ART. 23.

(Approvazione di particolari regolamenti).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, delibera l'adozione di nuovi regolamenti sul servizio territoriale e di presidio nonché sulla mobilitazione delle unità di riserva e dei riservisti.

2. Detti regolamenti sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica e possono essere modificati con le procedure indicate nel presente articolo.

3. In caso di inadempienza delle prescrizioni qui contenute, il vigente regolamento sul servizio territoriale e di presidio non si applica e sono vietati i richiami dei riservisti.

CAPO IV

NORME PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLA DIFESA, PER LA DISCIPLINA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI MILITARI E PER GARANTIRE I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULLE FORZE ARMATE

ART. 24.

(Programmi di spesa per i quali necessitano particolari autorizzazioni).

1. L'amministrazione della difesa non può impegnare spese, salvo che in esecuzione di programmi approvati con legge, se il finanziamento è straordinario; se il finanziamento è con mezzi ordinari di bi-

lancio, i programmi di spesa devono essere autorizzati contestualmente agli stati di previsione della spesa per la difesa, quando si tratta delle seguenti materie:

a) costruzione, acquisto, trasformazione e straordinaria manutenzione degli immobili e delle infrastrutture della difesa;

b) livelli di forza, di addestramento e di prontezza operativa per ognuna delle parti principali di cui si compone l'organizzazione della difesa;

c) programmi di ricerca, e di sviluppo di mezzi bellici;

d) programmi di acquisto, trasformazione e ricondizionamento delle armi e dei materiali bellici, in stretta relazione con i tipi e con le quantità delle unità da equipaggiare e da riequipaggiare;

e) livelli delle scorte dei materiali, delle munizioni, dei carburanti e di quanto necessari per i livelli di prontezza operativa e per fasi di mobilitazione previsti;

f) attivazione delle unità di riserva e richiamo dei riservisti.

2. Appositi allegati al bilancio o apposite comunicazioni del Ministro della difesa illustrano al Parlamento in dettaglio i programmi, l'ammontare complessivo e lo scaglionamento pluriennale degli oneri relativi ai temi del presente articolo.

3. Il finanziamento è straordinario quando scopo del programma è quello di aumentare il numero, o di modificare in modo determinante nelle capacità operative, le grandi unità militari. Il finanziamento è ordinario negli altri casi.

ART. 25.

(Documentazione analitica sui costi delle varie parti dell'organizzazione militare).

1. In aggiunta agli altri obblighi di documentazione, la tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa reca in allegato:

a) un prospetto analitico che indichi, scomponendo per voci funzionali, i

costi dei soggetti di cui agli articoli 15 e 16, raggruppati per tipi omogenei, a seconda delle forze armate di appartenenza e separatamente per le organizzazioni centrali, territoriali e operative di cui siano parte;

b) l'inventario per riassunto dei beni immobili, delle armi e degli equipaggiamenti, distinti a seconda delle assegnazioni in uso ai raggruppamenti di soggetti di cui al punto precedente e a seconda dell'eventuale accantonamento per ognuno;

c) la quantità e i tipi di beni da dismettere e dei materiali da radiare, con l'indicazione dei canali prescelti per le successive operazioni;

d) l'elenco delle concessioni di beni demaniali della difesa ai soggetti pubblici e privati che ne usufruiscono, ivi compresi i servizi eventualmente da questi goduti a causa delle concessioni.

2. I capitoli dello stato di previsione delle spese della difesa vengono riorganizzati in modo tale che la principale suddivisione funzionale sia costituita a seconda delle varie parti componenti le organizzazioni tecnico-operative e tecnico-amministrative della difesa o da queste dipendenti.

ART. 26.

(Normative per l'acquisto di beni e servizi della difesa).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, delibera ed aggiorna:

a) i regolamenti delle attività svolte dalle organizzazioni componenti l'area tecnico-amministrativa centrale e periferica della difesa;

b) i capitoli d'onere, generali e speciali, inerenti gli approvvigionamenti di beni e servizi per le Forze armate.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla presente legge, costituiscono principi e li-

miti per l'attività regolamentare di cui al comma 1: le leggi sulla contabilità dello Stato, gli accordi e le convenzioni internazionali per le pubbliche forniture in generale e per quelle della difesa in particolare, le norme appositamente indirizzate a disciplinare od agevolare l'attività di approvvigionamento della difesa, nonché tutte le altre norme, speciali o in deroga, emanate anche per altre amministrazioni dello Stato, ma che siano rilevanti per gli interessi della difesa, sia per gli acquisti interni sia per gli acquisti internazionali.

3. Costituisce inoltre principio informatore di tale normativa la aderenza: alla evoluzione della realtà tecnologica e organizzativa delle Forze armate e delle imprese fornitrici, alla tipicità dei beni e dei servizi che sono necessari alla difesa, alla specificità dei rapporti che la difesa intrattiene con le imprese e che debbono essere informati alla tutela della sicurezza nazionale.

4. Il Ministro della difesa formula le proposte di deliberazione nelle materie regolamentari di cui al presente articolo, previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

5. I limiti di somma contenuti nei regolamenti e nei capitolati di cui al presente articolo, nonché quelli contenuti in altre disposizioni riferite o applicabili alla difesa, vengono aggiornati con decreto del Ministro della difesa in base alle risultanze sull'andamento del tasso di inflazione determinate annualmente dall'ISTAT.

ART. 27.

(Ulteriori diritti di informazione del Parlamento).

1. Allo scopo di garantire al Parlamento i diritti di informazione e di controllo sulla politica e sulla organizzazione della difesa si osservano le disposizioni seguenti:

a) i rappresentanti del Governo che partecipano alle sedute degli organi mini-

steriali della NATO e della UEO, oppure che partecipano a sessioni generali dell'ONU o a Conferenze da questi promosse e dedicate ai problemi della difesa, al termine delle medesime trasmettono al Parlamento i testi integrali dei comunicati finali e danno inoltre informazione degli orientamenti ivi espressi a nome del Governo italiano e degli impegni in suo nome sottoscritti o dichiarati;

b) il Ministero della difesa garantisce ai parlamentari la proposizione, per il proprio tramite, di particolari quesiti al Consiglio superiore delle Forze armate; d'intesa con i Presidenti delle Camere garantisce l'accesso al Centro aiuti per la difesa (CASD) dei singoli parlamentari e la proposizione a quello di particolari studi da parte degli organi parlamentari;

c) il Ministro della difesa:

1) consegna alle competenti Commissioni parlamentari copia delle relazioni inviate all'Ente per il controllo degli armamenti, costituito con gli allegati al trattato di Bruxelles del 18 aprile 1948;

2) informa annualmente le competenti Commissioni parlamentari circa le dottrine di impiego vigenti nelle Forze armate, nonché dei risultati di eventuali vagli sperimentali, sottolineandone i rapporti con la concezione difensiva e con le caratteristiche dello strumento militare, di cui alla direttiva prevista dagli articoli 1 e 2; consegna loro copia di tutte le vigenti pubblicazioni dottrinali e dei nomenclatori di forza armata;

3) informa preventivamente le competenti Commissioni parlamentari circa il calendario e i temi delle esercitazioni complesse nazionali e internazionali che si svolgono nel territorio italiano o cui partecipano forze italiane;

4) garantisce che anche i singoli parlamentari delle Commissioni competenti possano assistere alle esercitazioni che si svolgono sul territorio nazionale e mette a loro disposizione ufficiali che siano in grado di illustrare il significato delle azioni e di guidare la visita ai re-

parti e alle infrastrutture addestrative, se richiesta;

5) consegna annualmente una relazione sui programmi di studio, sulla didattica e sui materiali didattici per l'insegnamento in tutti i tipi di scuole e corsi organizzati dalle Forze armate; allega inoltre dati sulla organizzazione dei corsi e scuole, sulla quantità e tipo degli allievi, nonché sugli indicatori del profitto scolastico ivi registrati; a richiesta, consegna copia dei testi in uso nelle accademie, nelle scuole e nei corsi;

6) informa il Parlamento circa i criteri di scelta usati dal Governo per le nomine alle cariche militari rette da generali di corpo d'armata ed equivalente;

7) garantisce che le rappresentanze elette dal personale militare abbiano un rapporto costante con le Commissioni parlamentari competenti.

CAPO V

NORME GENERALI SULL'IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE

ART. 28.

(Autorizzazione parlamentare per l'impiego delle Forze armate nelle relazioni internazionali).

1. L'impiego di Forze armate italiane ovunque esse si trovino e l'impiego di forze alleate che si trovino negli spazi di sovranità dello Stato italiano sono sempre e comunque preventivamente autorizzati dal Parlamento.

2. Il Governo comunica al Parlamento gli scopi, l'entità e i limiti dell'impiego della forza nelle relazioni internazionali, con l'osservanza degli articoli 11 e 52 della Costituzione. Contestualmente il Governo propone al Parlamento l'adozione di misure in tema di estensione dell'applicabilità della legge penale di guerra nonché l'eventuale passaggio dell'organiz-

zazione della protezione civile alle funzioni della difesa civile.

3. La deliberazione dello stato di guerra di cui all'articolo 78 della Costituzione viene assunta esclusivamente in relazione ad eventi bellici internazionali ed ha lo scopo primario di determinare l'applicazione della legge di guerra e di neutralità a seconda dei casi e dei soggetti ivi considerati.

4. Spetta al Parlamento di modificare o di revocare la deliberazione dello stato di guerra o neutralità a seconda delle circostanze.

5. Gli atti di cui ai commi precedenti non hanno natura legislativa.

6. Gli atti legislativi di assegnazione al Governo dei poteri necessari per la condotta delle operazioni e per la mobilitazione non possono essere generici e contengono sempre l'indicazione dei limiti di tempo e di scopo.

7. Nei casi in cui, in tempi brevissimi di allarme, si rendessero necessari ordini per il ricorso alla legittima difesa, sia essa individuale dello Stato, sia essa collettiva secondo trattati di mutua difesa così come viene definita nelle procedure di cui all'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite, il Consiglio dei ministri — sentito il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere — delibera le misure urgenti ritenute necessarie e riferisce immediatamente al Parlamento, dal quale deve ottenere l'approvazione delle misure adottate. Le autorità politiche della difesa si attengono successivamente ai regimi di autorizzazione previsti dai commi precedenti e dalle leggi vigenti.

ART. 29.

*(Autorizzazioni parlamentari
per la mobilitazione delle Forze armate).*

1. Mobilitazioni di vario grado, schieramenti in campagna e radunate delle Forze armate dello Stato, o alleate residenti nello Stato, e che preludano all'impiego, ma che debbano avere luogo prima che intervengano le autorizzazioni ine-

renti ai casi di cui all'articolo 28, debbono essere autorizzati dal Parlamento nelle finalità, nelle entità, nell'applicabilità della legge penale di guerra e nell'attivazione delle autorità e della organizzazione della difesa civile.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, può chiedere che la deliberazione venga presa col vincolo del segreto di Stato.

ART. 30.

*(Direttive politiche
del Consiglio dei ministri in materia
di impiego delle Forze armate).*

1. In attuazione delle autorizzazioni e dei poteri di cui agli articoli 28 e 29, il Consiglio dei ministri formula apposite direttive per le competenti amministrazioni circa il proporzionamento dei mezzi e delle azioni di difesa da intraprendere rispetto ai fini politici e ai limiti autorizzati dal Parlamento.

ART. 31.

*(Attivazione di una sala operativa della
Presidenza del Consiglio dei ministri in
tempo di emergenza militare).*

1. Il Consiglio dei ministri, in previsione delle iniziative di cui agli articoli 28 e 29, delibera l'attivazione di una sala operativa predisposta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Scopo di tale strumento tecnico è di garantire le funzioni del coordinamento, nonché dell'assunzione di responsabilità e di decisioni, di pertinenza del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'organo collegiale di Governo in materia di difesa.

3. La sala operativa di cui sopra è collegata con analoghi strumenti collocati presso altri dicasteri e che forniscono, all'emergenza, anche il personale di collegamento.

4. La materia di cui al presente articolo è regolamentata con deliberazione

del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro della difesa.

ART. 32.

(Attivazione di un Comando superiore per l'impiego delle Forze armate).

1. Ognuna delle decisioni prese nelle materie e con le procedure di cui agli articoli 28 e 29, determina l'attivazione di un Comando superiore predisposto per l'emergenza militare, e che è diretto dal Ministro della difesa, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale è responsabile dell'impiego delle Forze armate.

2. Le autorità politiche per la difesa militare si avvalgono per tale scopo della consulenza del comitato dei capi di stato maggiore e del tramite esecutivo dell'organizzazione dello stato maggiore generale della difesa.

3. A seconda delle contingenze, il Ministro della difesa propone al Consiglio dei ministri, che delibera in merito, la formazione, la modificazione e la estinzione della catena organizzativa dei comandi interforze ritenuti necessari per l'impiego e per il sostegno delle unità operanti. Tali deliberazioni vengono presentate per conoscenza al Parlamento e si basano sopra studi e schemi di contingenza sui quali sia stato acquisito in precedenza il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Il capo di stato maggiore generale della difesa è responsabile unico verso la autorità politica delle funzioni consultive e di esecuzione tecnica del Comando superiore per l'impiego delle Forze armate.

5. Le deliberazioni determinano altresì l'ordinamento e l'organico assegnati a ciascun comando istituito in forza dei poteri di cui al presente articolo, a meno che queste entità non siano già preesistenti nell'ambito della NATO e legittimate da appositi accordi internazionali.

6. Restano ferme le attribuzioni e le procedure previste, per la organizzazione e la preparazione delle forze, nei precedenti capi della presente legge.

ART. 33.

(Difesa civile e commissari del Governo per le aree danneggiate).

1. Ai fini delle predisposizioni più opportune, è stabilito che la direzione delle attività di difesa civile nelle zone danneggiate o nelle quali siano in corso operazioni militari, sia sempre e comunque assunta da autorità civili di Governo, attraverso commissari straordinari all'uopo nominati dal Consiglio dei ministri e muniti dei mezzi e dei poteri opportuni, per tempi determinati.

2. Sono abrogati:

a) la legge 21 maggio 1940, n. 415, concernente l'organizzazione della nazione per la guerra;

b) il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612.

3. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni sulla militarizzazione di particolari categorie di cittadini o di lavoratori pubblici e privati, che siano state emanate prima della entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

ART. 34.

(Comitato parlamentare di vigilanza sull'impiego delle Forze armate).

1. In caso di impiego delle Forze armate, le Camere attivano un comitato di vigilanza composto di quattro deputati e quattro senatori, vincolato al segreto di Stato.

2. Scopo del comitato è di vigilare, su direttiva del Parlamento cui riferisce collegialmente, intorno alla corrispondenza tra autorizzazioni parlamentari ed azioni di Governo, nonché tra direttive di Governo ed azioni dell'amministrazione e dei comandi a tutti i livelli, in fatto di impiego delle Forze armate.

ART. 35.

(Autorizzazioni all'impiego di reparti delle Forze armate o in forze militari di pace o in corpi internazionali di polizia militare).

1. L'impiego delle Forze armate in operazioni militari di pace o di polizia militare in aree esterne a quelle di sovranità nazionale e che avvengano nell'ambito delle iniziative dell'ONU, oppure anche in altre forme e in ragione di determinate convenzioni internazionali, ma in questo caso su richiesta e col consenso del paese ospitante, può essere ordinato legittimamente solo dopo la ratifica parlamentare degli appositi accordi internazionali. Non si applicano le facoltà relative alla convenzione sulla esecuzione provvisoria dei trattati.

2. Anche l'impiego di elementi singoli o di apposite unità italiane per l'addestramento di reparti stranieri all'estero è soggetto alle procedure di autorizzazione del presente articolo, qualora non rientri in accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Analoga autorizzazione è necessaria per l'istruzione o l'addestramento di militari in Italia, non previsti da trattati di alleanza militare.

4. Le leggi di ratifica contengono sempre norme relative alle forme di applicabilità della legge penale di guerra o di pace ai militari ed ai civili impegnati nelle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, delibera l'ordinamento e le dotazioni di personale della catena di comando cui è delegato l'impiego delle forze.

6. Tale deliberazione è consegnata per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 36.

(Abrogazione di articoli dei codici penali militari, di pace e di guerra).

1. I seguenti articoli del codice penale militare di pace sono abrogati: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 e 251.

2. I seguenti articoli del codice penale militare di guerra sono abrogati: 4, 5, 8, 10, 11, 232, secondo comma, e 246.

3. All'articolo 9 del codice penale militare di guerra è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Parlamento, nella autorizzazione all'impiego di corpi di spedizione all'estero, determina se trattasi di operazioni militari propriamente dette oppure di altri tipi di operazioni cui si applichino le norme del codice penale militare di pace ».

ART. 37.

(Abrogazioni e modificazioni alla legge di guerra e neutralità).

1. Gli articoli 3, 4, 5 (come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1940, n. 1902), 16, 17 e 18 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, sono abrogati.

2. Inoltre:

a) all'articolo 2, del regio decreto legge 8 luglio 1938, n. 1415 alla fine del secondo comma, sono aggiunte le parole: « qualora ricorrano le circostanze, in esecuzione delle procedure dell'articolo 78 della Costituzione »;

b) all'articolo 8, del regio decreto n. 1415 del 1938 alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « in esecuzione di un apposito deliberato del Parlamento »;

c) il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto n. 1415 del 1938 è abrogato;

d) all'articolo 9 del regio decreto n. 1415 del 1938 sono aggiunte in fine le parole: « in esecuzione di un apposito deliberato del Parlamento »;

e) all'articolo 10 del regio decreto n. 1415 del 1938 il primo comma è sostituito dal seguente:

« I decreti del Presidente della Repubblica preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Consiglio dei ministri, previa autorizzazione del Parlamento ».

3. Gli articoli 8, 9, 10, nonché gli articoli 13 e 362 come modificati dalla legge 16 dicembre 1940, n. 1902, dell'allegato A del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, sono abrogati.

4. Inoltre:

a) l'articolo 1 del citato allegato A è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Comandante supremo*). — 1. Agli effetti questa legge è comandante supremo il Presidente della Repubblica »;

b) dopo l'articolo 24 del citato allegato A è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. — (*Competenze del Parlamento*). — I poteri di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24, richiesti dal Consiglio dei ministri, vengono attribuiti dal Parlamento, che ne individua altresì i limiti e le condizioni di esercizio con appositi principi »;

c) l'articolo 74 del citato allegato A è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — (*Autorità competente a contendere convenzioni militari*). — 1. « Il comandante supremo, su proposta del Consiglio dei ministri, ha facoltà di concludere col nemico, anche a mezzo di delegati, tregue o sospensioni d'armi, armistizi e altre convenzioni di carattere militare.

2. L'armistizio e ogni altra convenzione che modifichino sostanzialmente la condizione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano i preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulati solo con l'assenso del Parlamento »;

d) il primo comma dell'articolo 168 del citato allegato A è sostituito dal seguente:

« Il blocco è dichiarato dal comandante supremo, su proposta del Consiglio dei ministri ».

5. L'articolo 35 dell'allegato B del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — (*Emanazione dei decreti previsti dalla legge di neutralità*). — 1. I decreti del Presidente della Repubblica, preveduti da questa legge, sono emanati per deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente di questi ».

ART. 38.

(*Autorizzazioni di spesa per l'impiego delle Forze armate*).

1. Gli oneri di bilancio derivanti dall'impiego delle Forze armate secondo tutte le ipotesi contenute nel titolo V della presente legge, debbono essere autorizzati caso per caso ed esclusivamente con legge.

2. Nulla può essere mutato, in periodi di impiego, circa le procedure e le autorizzazioni relative alla organizzazione e alla preparazione delle Forze armate così come previste nei titoli precedenti.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CONCORSO DELLE FORZE ARMATE AD ALTRE FUNZIONI DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 39.

(*Autorizzazioni per il concorso delle Forze armate a compiti delle forze di polizia dello Stato*).

1. Enti e corpi delle forze armate, diversi dall'Arma dei carabinieri e dal Servizio per le informazioni e la sicurezza

militare (SISMI) possono essere impiegati in attività di concorso alle forze di polizia dello Stato per missioni straordinarie di ordine pubblico soltanto in formazioni organiche e comunque dopo e in conformità con l'autorizzazione del Parlamento. L'autorizzazione, richiesta dal Governo, deve precisare i limiti di tempo, di scopo, di dimensione e di caratterizzazione dei mezzi e dei reparti necessari, così che la natura del concorso venga configurata con la massima esattezza.

2. Durante le attività di concorso, i militari addetti sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, limitatamente alla missione assegnata. Non si applica la legge penale di guerra.

3. La partecipazione delle Forze armate al servizio di vigilanza ai seggi elettorali è considerata attività ordinaria nell'ambito dei concorsi previsti dal presente articolo ed è determinata dal Ministro della difesa senza particolari autorizzazioni parlamentari.

ART. 40.

(Autorizzazioni per il concorso delle forze armate alla protezione civile).

1. L'impiego di enti o corpi delle Forze armate, diversi dall'Arma dei carabinieri, in attività di concorso alla protezione civile in tempo di pace, ha inizio ed è determinata di iniziativa propria per i reparti presenti nelle zone colpite ed ha inizio ed è determinata secondo le procedure previste dall'ordinamento della protezione civile per gli altri reparti. Essa si svolge agli ordini dell'autorità di protezione civile che dirige il soccorso.

2. Le Forze armate, per quello che le concerne, partecipano alle attività promosse dalle autorità competenti per la pianificazione delle predisposizioni della protezione civile.

3. Le Forze armate individuano al proprio interno i corpi e gli enti cui dare

mezzi e addestramento adatti a fornire i concorsi specialistici concordati e inseriti nei piani della protezione civile. Il piano complessivo e la conseguente normativa interna vengono comunicati per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 41.

(Autorizzazioni per il concorso delle Forze armate ad opere o servizi di pubblica utilità).

1. La normativa regolamentare per i concorsi delle Forze armate ad opere o servizi di pubblica utilità viene stabilita con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Le singole attività di concorso, su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, vengono autorizzate dal Ministro della difesa, che ne informa immediatamente le competenti Commissioni parlamentari.

ART. 42.

(Autorizzazioni di spesa per i concorsi delle Forze armate ad altre funzioni dello Stato).

1. Gli atti di autorizzazione degli impegni ordinari e straordinari per il concorso delle Forze armate alle funzioni dello Stato e della pubblica amministrazione previsti nel presente capo indicano la imputazione delle spese ai capitoli di bilancio dei dicasteri che ricevono il concorso, o l'assunzione di quota parte degli oneri da parte delle pubbliche amministrazioni così agevolate.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 43.

(Area di applicazione delle norme).

1. La presente legge si applica integralmente alla organizzazione del Corpo delle Capitanerie di porto.

2. Essa si applica anche all'Arma dei carabinieri, eccetto che per l'impiego e per lo specifico addestramento nelle funzioni di polizia, per le quali valgono invece le missioni, le dipendenze ed i controlli previsti dalle leggi in vigore.

3. Essa non si applica alla giustizia militare e alla Guardia di finanza.